

Causa T-134/89

Erich Hettrich e altri contro Commissione delle Comunità europee

« Dipendenti — Coefficiente correttore specifico per Monaco di Baviera —
Irricevibilità — Modifica delle conclusioni
formulate nell'atto introduttivo — Incompetenza »

Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) 17 ottobre 1990 566

Massime della sentenza

- 1. Dipendenti — Ricorso — Oggetto — Determinazione, da parte dell'atto introduttivo, nel rispetto dell'ambito definito dal reclamo (Statuto del personale, artt. 90 e 91)*
- 2. Procedura — Atto introduttivo — Conclusione — Modifica — Domanda d'annullamento formulata per la prima volta nella replica — Irricevibilità (Statuto CEE della Corte di giustizia, art. 19; regolamento di procedura, art. 38)*
- 3. Dipendenti — Ricorso — Oggetto — Ingunzione alla Commissione di far uso dei poteri conferitile dal Trattato — Irricevibilità (Statuto del personale, art. 91)*

1. Il reclamo amministrativo di cui all'art. 90, n. 2, dello Statuto, anche se è un presupposto indispensabile per la proposizione di un ricorso avverso un atto arrecante pregiudizio ad una persona cui si applica lo Statuto, costituisce cionondimeno un atto distinto dal ricorso previsto

dall'art. 91, n. 2, dello Statuto, del quale circoscrive l'oggetto e la causa solo in modo negativo, impedendo così che il ricorso amplii la causa o l'oggetto del reclamo, senza ostare a che esso li restringa. L'oggetto del ricorso è quindi definito unicamente dall'atto introduttivo

del giudizio, purché questo rispetti l'ambito definito dal reclamo. Ne consegue pertanto che il contenuto del reclamo può integrarsi nell'atto introduttivo solo a condizione che quest'ultimo vi faccia inequivocabilmente riferimento.

2. Una domanda d'annullamento che non figuri neppure implicitamente nell'atto introduttivo e sia stata formulata per la prima volta nella replica costituisce per questo motivo una modifica delle conclusioni dell'atto introduttivo e quindi non è ricevibile ai sensi dell'art. 19 dello Statuto

della Corte e dell'art. 38 del regolamento di procedura.

3. Il Tribunale è incompetente a conoscere di un ricorso le cui conclusioni mirano non a contestare la legittimità di un atto lesivo emanato dall'autorità che ha il potere di nomina, ma ad ottenere che la Commissione sia condannata a far uso dei poteri di cui dispone in qualità d'istituzione ai sensi, da una parte, degli artt. 155 del Trattato e 64 dello Statuto del personale e, dall'altra, degli artt. 173, primo comma, e 175, primo comma, del Trattato.

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)
17 ottobre 1990*

Nella causa T-134/89,

Erich Hettrich, dipendente della Commissione delle Comunità europee,

Gabrielle Krumm, dipendente della Commissione delle Comunità europee,

Helmut Steinel, agente temporaneo della Commissione delle Comunità europee,
residente in Monaco di Baviera,

* Lingua processuale: il tedesco.